(N. 247)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1953 (V. *Stampato N.* **163**)

d'iniziativa del Deputato SANSONE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1953

Disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

La riassunzione dei medici, chirurgi e veterinarî, dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici, prevista dal regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e la ricostruzione della loro carriera a mente del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, è ammessa anche nei casi in cui il sanitario vincitore di un concorso possa dimostrare che fu dichiarato decaduto dallo stesso e non fu nominato nel posto esclusivamente per cattiva condotta politica o comportamento contrario al regime fascista. La domanda di riammissione in servizio dovrà essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Tale riammissione dovrà avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda di cui al comma precedente.

Art. 2.

I medici, chirurgi e veterinarî assunti in servizio in virtù dell'articolo precedente o che si trovino già riassunti per effetto del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, o comunque, perchè furono allontanati dal servizio per comportamento contrario al regime fascista vanno riconfermati nel posto e nel grado che attualmente detengono a far tempo dal giorno della nomina dei vincitori dei concorsi per i posti della categoria a cui appartengono e per un tempo pari a quello intercorso dall'allontanamento dal servizio o dalla decadenza dal concorso alla riassunzione, salvo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

che nel fattempo non raggiungano il limite dei 65 anni di età.

Tali sanitari, ove i posti di ruolo fossero già stati messi a concorso o comunque siano occupati da altri, saranno tenuti in soprannumero.

Ove fosse intercorso provvedimento di licenziamento per far posto ai vincitori dei nuovi concorsi, gli interessati saranno riassunti in servizio su loro domanda.

Art. 3.

Ai concorsi di qualunque grado per medici, chirurgi, o veterinarî presso gli Enti locali che saranno banditi dopo la promulgazione della presente legge e a quelli banditi e non ancora espletati, ove fosse stata presentata domanda di ammissione, i perseguitati politici dal fascismo saranno ammessi indipendentemente dal limite di età e per tanti anni, a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, quanti furono gli anni decorsi dalla data di bando di concorso al quale il candidato può attestare con dichiarazione dell'Amministrazione che bandì il concorso, di non aver potuto partecipare, sino alla data di pubblicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, salvo che non intervenga il limite dei 65 anni di età.

Art. 4.

I sanitari, medici, chirurghi o veterinari che per essere stati licenziati od esonerati dal servizio, o dichiarati decaduti da concorsi espletati e vinti, e di conseguenza non nominati nel posto o non riconfermati nello stesso per cattiva condotta politica o per comportamento contrario al regime fascista non potettero iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari di cui all'articolo 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ove siano attualmente iscritti a detta Cassa o vi si iscrivano nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno chiedere la retrodatazione della iscrizione al 1° gennaio 1938 se il licenziamento o l'esonero, o la decadenza dal concorso vinto, con conseguente nomina nel posto per motivi politici, è anteriore a tale data, e dall'epoca in cui si verificò l'evento se esso è posteriore a tale data.

Per i servizi ammessi al riscatto e resi prima del provvedimento di licenziamento, esonero, decadenza dal concorso e mancata nomina nel posto, la domanda di riscatto si considera fatta all'epoca in cui fu preso il provvedimento se questo fu posteriore al 1° gennaio 1938 e dalla data 1° gennaio 1938 se anteriore ad esso.

Qualora la Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari avesse provveduto a sistemare in modo diverso la posizione assicurativa ai sanitari di cui al primo comma del presente articolo, su richiesta degli interessati dovrà farsi luogo all'applicazione del presente articolo.

Le domande di retrodatazione della iscrizione facoltativa alla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari e quelle dei riscatti debbono essere fatte dagli interessati non oltre i sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

In caso di morte del medico, chirurgo o veterinario, cui sia applicabile la presente legge, la vedova, sempre che coesistano le altre condizioni volute dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, ha diritto alla pensione qualunque era l'età del sanitario all'atto del matrimonio e anche se il matrimonio avvenne dopo la cessazione del rapporto di impiego o durante il godimento della pensione.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI